

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO (OPZIONALE) DELLA CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT – STRUTTURA POLIVALENTE

CIG: 7385770237

SCHEDA ALLEGATA ALLA LETTERA DI INVITO

**CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART 83 COMMA 9 DEL CODICE ED ALTRE CARENZE O MANCANZE CHE DETERMINANO RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

**Premesse**

Relativamente alla presente procedura di affidamento, per ordine e chiarezza espositiva, le cause di esclusione vengono raggruppate nelle **seguenti tre macro tipologie**:

**1) cause di esclusione immediata**, per le quali non è nemmeno possibile attivare il soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice, in relazione alle fattispecie specificamente individuate nella successiva **Sezione I** o in altre espressamente previste nella lettera d'invito o per legge;

**2) cause di esclusione relative all'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio** di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, costituiscono cause di esclusione:

- il **mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di **inutile decorso del termine perentorio** indicato dalla stazione appaltante - **non superiore a 10 giorni e comunque non inferiore a 5 giorni - assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali** (nei casi indicati a titolo esemplificativo nella successiva Sezione II e al ricorrere di altre fattispecie ritenute idonee dall'organo di gara);

- l'ipotesi in cui l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, **ma dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la mancanza di una condizione necessaria per la partecipazione alla gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate dalla vigente normativa.

**3) altre cause di esclusione** che si verificano qualora il concorrente **ometta** di fornire elementi o di rendere / integrare dichiarazioni, che **ancorché non qualificabili come irregolarità essenziali**, siano o si rivelino essere necessari per la stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti e/o delle dichiarazioni rese dai concorrenti (come, ad esempio, l'indicazione dei soggetti componenti l'organo di vigilanza, se previsto, per le verifiche di cui all'art. 80, comma 1, del codice), **oppure** qualora non consentano il pieno rispetto di norme imperative di legge o regolamento (come, ad esempio, la produzione di una garanzia provvisoria di importo errato per valori minimi). Queste fattispecie sono state raggruppate in questa terza categoria in quanto accumulate dal fatto che non sono caratterizzate da una immediata rilevanza tale da giustificare l'interruzione della seduta di gara e l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del codice ma che possono essere risolte parallelamente allo svolgimento della procedura di affidamento.

**Sezione I**

**Cause di esclusione immediata**

**Sez. I. 1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 1 ) della lettera di invito ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.**

**Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione** delle situazioni, nei seguenti casi:

**1)** Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

**1.a)** non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi di concorrenti, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi stabili di concorrenti;

**1.b)** emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale alla data di invio della lettera d'invito (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

**1.c)** emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi alla data di scadenza del termine della richiesta d'invito;

**2)** in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

- **il caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice** dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino la eventuale l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **il caso in cui non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1 della lettera di invito (per i quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiara né possiede in proprio detti requisiti.

- il caso di **produzione di un contratto di avvalimento nullo** ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del codice come introdotto dal d.lgs. 56/2017 **a causa della mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria**. Viene tuttavia fatto salvo il principio affermato dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23 per cui non è da considerarsi nullo il contratto di avvalimento nell'ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto stesso, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile;

- il caso di **mancata produzione del contratto di avvalimento all'interno della busta A)** contenente la documentazione amministrativa, si procederà all'esclusione qualora l'operatore economico offerente non dimostri di aver sottoscritto un idoneo e valido contratto di avvalimento in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera d'invito in modalità tale da garantire la certezza della data di sottoscrizione (come ad esempio in caso di contratti stipulati in forma pubblica o con autenticazione di firme dinanzi ad un notaio oppure in caso di contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata da PEC verso PEC).

3) omissis

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art 48 comma 7 del Codice

5) omissis

### **Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.**

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara**. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

**Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.**

#### **Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte. Offerte plurime, condizionate od in aumento.**

##### **Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta**

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

##### **Carenze non sanabili delle offerte economiche e/o tecniche**

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso**, mentre l'assenza all'interno delle relazioni di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

**Atteso che ai sensi dell'art. 83 comma 9, il soccorso istruttorio non è ammesso in relazione a mancanze, incompletezze o irregolarità relative all'offerta tecnica e all'offerta economica, saranno considerate causa di immediata esclusione:**

- 1) la mancata indicazione** - all'interno della busta contenente l'Offerta economica del **ribasso percentuale offerto;**
- 2) la mancata sottoscrizione /firma dell'offerta tecnica e/o economica e/o sottoscrizione non conforme ai sensi di quanto di seguito precisato.**

Considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice ( "*con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica*") sarà considerata causa immediata di esclusione la **carenza di firma**

**dell'offerta o l'impossibilità di attribuirgli ad un soggetto specifico** (ad esempio perché priva della menzione della qualifica del sottoscrittore), **o l'apposizione di firma non conforme quanto di seguito specificato**, non potendosi applicare in tali ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. L'offerta economica e quella tecnica devono essere **sottoscritte da parte del titolare o del legale rappresentante dell'offerente o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.**

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento);

**In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.**

**3)** omissis

**4)** omissis

### **Offerte condizionate, plurime, alternative o in aumento**

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti.

E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Sez. 1.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione** (detto di seguito anche "Plico principale") **o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

### **Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte**

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- **mancata sigillatura** del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e della busta ivi contenuta anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- **mancata apposizione sulle buste interne** al plico **principale** di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, se la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalla restante documentazione e contenuta nel plico **principale** munito della corretta dicitura;

- **plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.**

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

### **Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.**

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

L'inserimento all'interno della busta contenente la "Documentazione amministrativa" o della busta contenente l' "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta contenente l' "Offerta economica", comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295. Si ribadisce che qualora la Commissione rilevi per un operatore economico che, all'interno del plico principale, le singole buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica non recano la dicitura che ne consente l'identificazione, procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte.

Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica munite della corretta dicitura, in virtù della specificazione contenuta nella documentazione amministrativa inserita nella busta A).

Qualora manchino la busta contenente la documentazione amministrativa e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica, si procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto, rispettivamente non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta ovvero risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell'offerta.

## ***Sezione II***

### ***Fattispecie che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice***

Nel presente paragrafo sono elencati **a titolo esemplificativo** e non esaustivo, alcune ipotesi di attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice.

La decisione di attivare il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà assunta nel corso della seduta di gara nell'ambito della quale si accerti il verificarsi dei relativi presupposti di seguito esplicitati, fermo restando la competenza e la possibilità da parte dell'organo di gara di attivare il soccorso istruttorio anche al ricorrere di altre fattispecie dallo stesso ritenute idonee.

**Elementi e dichiarazioni - anche di soggetti terzi - che configurano "irregolarità essenziali" in relazioni alle quali il seggio di gara di gara attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice:**

- **manca o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive previste nel DGUE (modello Allegato 2).**
- **qualora il concorrente si trovi in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice, costituisce irregolarità essenziale la mancata produzione alla stazione appaltante della documentazione e/o delle informazioni utili e necessarie affinché la stessa formuli le valutazioni di cui all'art. 80 commi 7 e 10 del Codice.**

In particolare, in caso di condanna dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art. 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE (Allegato 2), per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art. 80 comma 5, dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel **DGUE (Allegato 2)** ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

- la mancata accettazione delle condizioni generali o particolari del contratto (da indicare preferibilmente nel Modello Allegato 1);

- mancanza della dichiarazione di impegno ad assumere la esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c. 8 D.Lgs. n. 50/16.

**In caso di avvalimento:**

- per chiarimenti e specificazioni relative all'oggetto del contratto di avvalimento sempre qualora lo stesso non sia nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, in quanto in questo caso, come precisato nella precedente Sezione I, l'offerta sarà esclusa direttamente;
  - nel caso di **mancata produzione del contratto di avvalimento all'interno della busta A)** contenente la documentazione amministrativa, il concorrente dovrà dimostrare nell'ambito del procedimento di soccorso istruttorio, di aver sottoscritto un idoneo e valido contratto di avvalimento in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera d'invito in modalità tale da garantire la certezza della data di sottoscrizione (come ad esempio in caso di contratti stipulati in forma pubblica o con autenticazione di firme dinanzi ad un notaio oppure in caso di contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata da PEC verso PEC);
  - la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).
- E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1.

- **la mancata indicazione del professionista** che in caso di aggiudicazione assumerà lo svolgimento dell'incarico;
- **la mancata indicazione** del nominativo quale coordinatore del gruppo di verifica ex art. 24 C. 5 D.Lgs. n. 50/16;
- **la mancanza della dichiarazione** di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 26, c. 7 D.Lgs. n. 50/16;

**Elementi e dichiarazioni - anche di soggetti terzi -che configurano "irregolarità essenziali" in relazioni alle quali l'organo di gara attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice:**

- la **mancata presentazione** della garanzia provvisoria, **a condizione che la garanzia provvisoria sia già stata costituita alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta**, rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5 del Codice, ovvero decorra da tale data;

**N.B.:in ogni caso, anche in caso di garanzia costituita in contanti o in titoli di debito pubblico:**

- mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/16, qualora l'offerente risultasse affidatario», ai sensi dell' art. 93, comma 8, del del D.Lgs. 50/16; **La presente disposizione non si applica alle Micro Imprese, piccole e medie Imprese e ai Raggruppamenti o consorzi costituiti esclusivamente da Micro Imprese, piccole e medie Imprese ai sensi dell'art. 93 c. 8 D.Lgs. n. 50/16;**

- **Garanzia che presenta** errori nell'importo e/o altre carenze formali;
  - **Garanzia prestata** con modalità non consentite;
  - **Garanzia non sottoscritta** dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria;
  - **Prestazione della garanzia fidejussoria** sotto forma di fideiussione non conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);
  - **Garanzia sprovvista** della espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - **Garanzia priva della validità** temporale di almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta stessa, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/16 ;
  - **Garanzia che**, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, non risulti essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il soggetto plurisoggettivo;
- Garanzia che non preveda espressamente:**
- **la rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - **la rinuncia ad eccepire** la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - **l'operatività entro quindici giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- **PASSoe non presentato** oppure presentato ma irregolare; la produzione di un PASSoe non conforme o la omessa presentazione comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il PASSoe entro il termine non superiore a 10 giorni dalla specifica richiesta della Stazione appaltante. Nel caso si verifichino banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso un ulteriore termine di 5 giorni per il completamento della regolarizzazione stessa;
- **la mancanza della ricevuta pagamento** del contributo/tassa ANAC per la partecipazione alla presente gara, a condizione che lo stesso **sia stato pagato entro il termine scadenza** di presentazione delle offerte, pena esclusione dalla gara;
- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta che la contiene. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua

manca non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa e/o l'offerta tecnica e /o l'offerta economica siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa, salvo che siano stati esplicitati i relativi poteri di firma con le modalità di cui alla lettera d'invito.

- **la mancanza della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa oppure la sottoscrizione delle predette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi** a quanto già specificato nel precedente punto della Sez. I.2.a), n.2), laddove si parla di modalità di sottoscrizione dell'offerta **tecnica ed economica** (sottoscrizione in originale, tramite forme equipollenti ecc..)

**In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.**

- **(in caso di consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al punto 1 .3 della lettera d'invito, che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia ommesso di esplicitare tale intenzione, **la mancata indicazione dei consorziati** per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

#### **ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA**

**Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art 83 del Codice:**

– In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, **la mancata indicazione** – ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 4 del codice, **delle parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in caso di aggiudicazione.**

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi già costituiti:**

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio di concorrenti.

#### **Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito:**

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*) e/o dell'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo i raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi).

- (in caso di RTI di concorrenti **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice): la dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento che si intende costituire ai sensi dell'art 48 comma 2 del Codice e **l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (art. 48 comma 4 del Codice) come in precedenza specificato;**

- (in caso di RTI di concorrenti **già costituiti**), qualora la circostanza non emerga dai mandati collettivi o da altra documentazione prodotta, il tipo di operatori economici riuniti.[**Allegato 1**]

#### **ALTRE DICHIARAZIONI E FATTISPECIE LA CUI MANCANZA O INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' NON COSTITUISCE IRREGOLARITA' ESSENZIALE FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL CONCORRENTE DI PRODURLE SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- **dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** con l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti , in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice; **in carica e cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione della spedizione della lettera di invito e l'indicazione dell'esatta ragione sociale

di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara/spedizione della lettera di invito;

- - **dichiarazione in merito all'assoggettamento o meno alla legge 68/99;**
- (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione prevista dall'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice dell'importo della garanzia provvisoria): **la dichiarazione di essere** in possesso di una o più delle certificazioni ivi richiamate;
- **dichiarazione dei mezzi** che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/16, nei confronti dell'operatore economico;
- **dichiarazione di essere** a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
- **dichiarazione attestante** l'intenzione di affidare in subappalto o concedere in cottimo alcune prestazioni ;
- **dichiarazione riguardante** l'autorizzazione o meno all'accesso alla documentazione di gara come descritto nel sezione "Disciplina di accesso agli atti- offerta tecnica" della lettera di invito.

**Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.**